

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **30/1963** (ECLI:IT:COST:1963:30)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1749**

Atti decisi:

N. 30

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle

leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1962 dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Laveneziana Oronzo e Macchia Cosimo contro l'Esattoria delle imposte di San Pietro Vernotico ed il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Pretore di Brindisi è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 113 e agli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e, pertanto, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti a questa Corte si è costituito il Servizio contributi agricoli unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino, che nelle deduzioni depositate il 14 aprile 1962 hanno concluso perché la Corte respinga la proposta questione di costituzionalità;

Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità delle norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 209, in riferimento alle norme contenute nell'art. 113 della Costituzione;

che con ordinanza n. 102 del 15 novembre 1962 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma contenuta nel medesimo comma sopra citato, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione non propone profili nuovi che possano indurre la Corte a mutare la sua decisione, che, pertanto, deve essere confermata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 113, 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.